



**Berna, 25.3.2013 (terza revisione: sostituisce le informazioni del 18.2.2011 e del 26.11.2010)**

---

## Informazione

# Misure doganali di sicurezza nel traffico delle merci commerciabili - predichiarazione sicurezza / prevenzione di minacce

## Applicazione dell'accordo con l'UE sulla facilitazione e la sicurezza doganali

---

Lo sviluppo economico della Svizzera dipende in gran parte dal commercio internazionale e, pertanto, è esposto ai relativi rischi di sicurezza. Il commercio internazionale illegale mette in pericolo il benessere economico e sociale del nostro Paese. Una gestione dei rischi efficace per quanto riguarda i movimenti delle merci nella catena internazionale di fornitura è indispensabile e molto importante per la sicurezza in senso lato<sup>1</sup>. In tal modo si agevola il commercio legale e si proteggono gli interessi finanziari ed economici della Svizzera.

Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 e altri attentati terroristici in Europa e in tutto il mondo, le autorità doganali hanno collocato la sicurezza al primo posto delle priorità. Sulla base delle norme del [Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade; SAFE](#) dell'OMD (Quadro di norme dell'OMD per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale), sempre più Stati hanno iniziato a richiedere una predichiarazione per l'importazione e l'esportazione di merci. Fondandosi sui dati delle predichiarazioni vengono effettuati l'analisi dei rischi e un eventuale controllo di sicurezza.

Al fine di limitare il più possibile le notevoli ripercussioni di tali disposizioni di sicurezza sul traffico transfrontaliero delle merci con i Paesi membri dell'UE (principali partner commerciali della Svizzera), con l'UE è stato concluso l'[accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali](#). La Svizzera e l'UE formano un'area di sicurezza comune in cui si rinuncia alla predichiarazione. In tal modo gli scambi commerciali continuano a svolgersi senza intralci. Nel contempo, le nuove prescrizioni di sicurezza vengono applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i Paesi non appartenenti all'UE.

---

<sup>1</sup> L'analisi dei rischi comprende la sicurezza in senso stretto, ad esempio il traffico illegale di esplosivi, armi e via di seguito nonché la salute pubblica, la protezione dell'ambiente e dei consumatori.

## Indice

1	Informazioni generali .....	2
1.1	Trasmissione elettronica della predichiarazione .....	3
1.2	Termini di predichiarazione nei diversi generi di traffico.....	3
2	Importazione.....	3
2.1	Predichiarazione di invii provenienti direttamente da Paesi terzi.....	3
3	Esportazione.....	4
3.1	Predichiarazione di invii verso Paesi terzi.....	4
3.2	Trasmissione dei dati di sicurezza all'ufficio di uscita dell'UE .....	4
3.3	Applicazione per i partner doganali senza e-dec Esportazione né NCTS Esportazione.....	4
3.4	Traffico aereo .....	5
3.5	Traffico sostitutivo del trasporto aereo.....	5
3.6	Traffico ferroviario .....	5
3.7	Navigazione interna (Reno).....	5
3.8	Casi speciali .....	6
3.8.1	Libretto TIR.....	6
3.8.2	Eccezioni all'obbligo della predichiarazione .....	6
4	Dati di sicurezza .....	7
5	Adeguamento dei moduli e della procedura .....	7
5.1	Documento di accompagnamento transito (DAT; in inglese TAD) e documento di accompagnamento transito/Sicurezza (DATS; in inglese TSAD) .....	7
5.2	Procedura d'emergenza .....	7
5.3	Annullamenti e correzioni .....	7
6	Qualifica di AEO .....	7
7	Link .....	8
8	Persone di contatto.....	9
9	Abbreviazioni .....	10
	Allegato 1 - Elenco degli uffici di destinazione NCTS che non sono contemporaneamente anche uffici doganali di uscita dell'UE (stato 31.1.2013) .....	11
	Allegato 2 - Esempi.....	12
1.	Importazione .....	12
2.	Esportazione .....	12
2.1.	Traffico aereo .....	12
2.2.	Traffico stradale.....	13
2.3.	Traffico ferroviario.....	15
2.4.	Traffico per via d'acqua .....	15
2.5.	Immagazzinamento e uscita da un deposito franco o DDA.....	16
2.5.1.	Immagazzinamento in un deposito franco o DDA di merci imposte per l'esportazione definitiva.....	16
2.5.2.	Immagazzinamento di merci estere in un deposito franco o DDA.....	16
2.5.3.	Uscita da un deposito franco o DDA.....	16
2.6.	Trasmissioni (détournement) .....	17

### 1 Informazioni generali

I risultati dei negoziati tra la Svizzera e l'UE sono stati l'equiparazione della Svizzera e degli Stati membri dell'UE nell'ambito della sicurezza nonché il riconoscimento dell'equivalenza degli standard di sicurezza.

Pertanto, dopo l'introduzione delle nuove prescrizioni di sicurezza europee dal 1° gennaio 2011, nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein) e l'UE non vi sono più né predichiarazioni né analisi dei rischi in materia di sicurezza né controlli di sicurezza.

Per contro, la Svizzera si è impegnata ad adottare, nel traffico delle merci con Paesi terzi<sup>2</sup>, le stesse prescrizioni di sicurezza dell'UE.

Ciò significa che **dal 1° gennaio 2011**:

- per gli invii importati direttamente da Paesi terzi (riguarda solo il traffico aereo a Ginevra-Cointrin [GVA] e Zurigo-Aeroporto [ZRH])<sup>3</sup> è necessaria una predichiarazione;
- per gli invii che giungono via terra da Paesi terzi in Svizzera passando per l'UE o nel traffico aereo dopo un primo atterraggio nell'UE o in Norvegia la predichiarazione viene richiesta al primo luogo di entrata nello spazio di sicurezza comune;
- per gli invii dalla Svizzera verso Paesi terzi è necessaria la predichiarazione in Svizzera. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) esegue l'analisi dei rischi e i controlli di sicurezza prima che le merci escano dal Paese.

### 1.1 Trasmissione elettronica della predichiarazione

La predichiarazione deve essere trasmessa per via elettronica. I dati di sicurezza trasmessi servono per effettuare l'analisi dei rischi. Il termine «rischio» comprende la sicurezza in senso stretto, la salute pubblica nonché la protezione dell'ambiente e dei consumatori (ovvero la prevenzione di minacce).

I sistemi e-dec e NCTS sono stati ampliati e adeguati a tal fine.

### 1.2 Termini di predichiarazione nei diversi generi di traffico

Importazione	Traffico aereo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voli a corto raggio (durata inferiore a 4 ore): al più tardi al momento del decollo effettivo dell'aereo.</li> <li>• voli a lungo raggio: almeno 4 ore prima dell'arrivo.</li> </ul>
	Altri generi di traffico:	l'importazione diretta da Paesi terzi non è possibile. La predichiarazione avviene al primo luogo d'entrata nello spazio di sicurezza comune.
Esportazione	Traffico aereo:	almeno 30 minuti prima del decollo.
	Altri generi di traffico:	il tempo necessario per effettuare l'analisi dei rischi e, eventualmente, trattenere l'invio prima del passaggio del confine al fine di eseguire un controllo di sicurezza.

## 2 Importazione

### 2.1 Predichiarazione di invii provenienti direttamente da Paesi terzi

Gli invii che giungono in Svizzera direttamente da Paesi terzi sono possibili solo nel traffico aereo. La trasmissione della predichiarazione compete agli handling agent presso gli aeroporti. La procedura e l'applicazione dal punto di vista tecnico sono oggetto di prescrizioni particolari.

<sup>2</sup> Paesi diversi dagli Stati membri dell'UE e dalla Norvegia.

<sup>3</sup> La competenza relativa alle disposizioni di sicurezza per l'aeroporto di Basilea-Mulhouse spetta all'Amministrazione doganale francese (vedi [informazione](#)).

### 3 Esportazione

#### 3.1 Predichiarazione di invii verso Paesi terzi

In linea di massima, la predichiarazione può essere effettuata in Svizzera o all'ufficio di uscita dell'UE. Per motivi di ordine pratico, l'AFD ha deciso di richiedere questa predichiarazione se il Paese di destinazione dell'invio indicato nella dichiarazione d'esportazione o nell'annuncio di transito è un Paese terzo (Paese diverso dagli Stati membri dell'UE e dalla Norvegia).

I dati di sicurezza possono essere trasmessi all'AFD mediante e-dec Esportazione e NCTS (Esportazione/Transito), adeguati a tale scopo.

Esempi: [vedi allegato2](#)

#### 3.2 Trasmissione dei dati di sicurezza all'ufficio di uscita dell'UE

Secondo l'accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, i dati di sicurezza relativi agli invii che escono dalla Svizzera via terra o per via d'acqua devono essere trasmessi all'ufficio di uscita dell'UE. La Svizzera e l'UE hanno concordato che tale trasmissione avviene nel sistema NCTS Transito. L'AFD trasmette i dati di sicurezza tramite NCTS basandosi sui dati rilevati dagli operatori economici.

Gli uffici di uscita dell'UE accettano quale predichiarazione i dati di sicurezza ricevuti mediante NCTS a condizione che:

- i dati di sicurezza si trovino nel sistema NCTS Transito (i dati rilevati in e-dec Esportazione e NCTS Esportazione sono ripresi automaticamente da NCTS Transito),
- gli invii siano spediti in un Paese terzo mediante una procedura elettronica di transito (NCTS Transito) e
- l'ufficio doganale di destinazione nella procedura di transito (NCTS Transito) sia nel contempo l'ufficio di uscita dell'UE presso il quale l'invio lascia la zona di sicurezza comune ([vedi allegato 1](#)).

Se una di queste condizioni non è adempiuta o non viene aperta alcuna procedura di transito NCTS, i dati di sicurezza devono essere rilevati una seconda volta in uno Stato dell'UE, tenendo conto dei termini e delle disposizioni vigenti in questo Paese. Per motivi tecnici, in questo caso non è possibile rinunciare al rilevamento dei dati di sicurezza in e-dec Esportazione e NCTS Esportazione alla partenza dell'invio in Svizzera.

#### 3.3 Applicazione per i partner doganali senza e-dec Esportazione né NCTS Esportazione

Come menzionato al punto 1.1, la predichiarazione deve essere trasmessa per via elettronica affinché l'analisi dei rischi in materia di sicurezza avvenga automaticamente. A tal fine l'AFD mette attualmente a disposizione i sistemi e-dec Esportazione e NCTS Esportazione (adeguati di conseguenza). Inoltre è stata sviluppata un'applicazione Internet generale per l'imposizione delle merci commerciabili (e-dec web Esportazione), che permette di rilevare anche i dati di sicurezza.

I partner della dogana che non dispongono né di e-dec Esportazione né di NCTS Esportazione hanno a disposizione le seguenti soluzioni:

- Esportazione nel traffico aereo (senza NCTS)

L'imposizione all'esportazione deve avvenire mediante e-dec web Esportazione. Gli altri moduli cartacei (DDAT e bollette di cauzione) possono continuare a essere utilizzati. Affinché l'analisi dei rischi avvenga automaticamente, i dati di sicurezza devono essere rilevati nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA).

- Altri generi di traffico
  - Senza apertura del transito NCTS in Svizzera  
L'imposizione all'esportazione deve avvenire mediante e-dec web Esportazione. Per i moduli cartacei ancora utilizzabili (DDAT e bollette di cauzione), i dati di sicurezza devono tuttavia essere rilevati nel sistema NCTS o Export Control System (ECS) in uno Stato membro dell'UE.
  - Con apertura del transito NCTS in Svizzera  
L'imposizione all'esportazione deve avvenire mediante e-dec web Esportazione. Per i moduli cartacei ancora utilizzabili (DDAT e bollette di cauzione), lo spedizioniere che in seguito apre la procedura di transito NCTS deve riportare manualmente i dati dell'esportazione e quelli di sicurezza nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA), affinché l'analisi dei rischi avvenga automaticamente e, dopo l'annuncio di transito, i dati di sicurezza possano essere forniti all'ufficio di uscita dell'UE con il messaggio di arrivo previsto in NCTS (AAR).

### **3.4 Traffico aereo**

La decisione n. 2/2013 del Comitato misto prevede che nel traffico aereo i dati di sicurezza non devono essere trasmessi all'ufficio di uscita dell'UE se l'invio viene spedito con un contratto di trasporto unico a destinazione di un Paese terzo, se, su richiesta, può essere presentata una copia del contratto di trasporto unico o la predichiarazione contiene il numero del contratto e se le merci escono dal territorio doganale dell'UE nel traffico aereo.

### **3.5 Traffico sostitutivo del trasporto aereo**

Per il trasporto di carichi aerei nel traffico stradale con NCTS occorre prestare attenzione a quanto segue.

Il campo «Numero di riferimento del trasporto» (an..8) deve essere compilato secondo i seguenti criteri:

- posizioni 1-3: identificano la compagnia aerea;
- posizioni 4-7: identificano il numero del volo;
- posizione 8: opzionale, non può essere una cifra.

### **3.6 Traffico ferroviario**

Per gli invii trasportati nella procedura NCTS Transito, si applica la procedura generale illustrata in precedenza.

Per gli invii senza NCTS (transito sulla base della procedura di transito comune semplificata [PTC]) non è richiesto il sistema NCTS. Pertanto non è possibile registrare i dati di sicurezza e l'AFD non è in grado di trasmetterli all'ufficio di uscita dell'UE. Di conseguenza i dati di sicurezza devono essere rilevati nel sistema NCTS o ECS in uno Stato membro dell'UE.

### **3.7 Navigazione interna (Reno)**

Per gli invii trasportati nella procedura NCTS Transito, si applica la procedura generale illustrata in precedenza.

Per gli invii senza NCTS (transito sulla base del manifesto renano conformemente alla Convenzione di Mannheim), la predichiarazione deve essere effettuata nel sistema ECS di uno Stato dell'UE, tenendo conto dei termini validi nell'UE.

## **3.8 Casi speciali**

### **3.8.1 Libretto TIR**

Poiché il libretto TIR non costituisce una procedura elettronica di transito (NCTS-TIR è applicabile solo nell'UE), l'AFD non è in grado di trasmettere i dati di sicurezza all'ufficio di uscita dell'UE (vedi punto 3.2). Per gli invii che escono dalla Svizzera con un libretto TIR, i dati di sicurezza devono essere rilevati nel sistema NCTS o ECS in uno Stato membro dell'UE.

### **3.8.2 Eccezioni all'obbligo della predichiarazione**

Conformemente all'accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, per le merci indicate di seguito non è necessaria la predichiarazione.

#### Importazione ed esportazione

- Energia elettrica;
- merci trasportate mediante condotta;
- lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- merci trasportate in conformità delle disposizioni dell'Unione postale universale;
- merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento del confine, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto;
- merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'imposizione all'importazione o all'esportazione);
- merci corredate di libretto ATA e CPD;
- merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
- armi e attrezzature militari introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente dalle autorità competenti;
- le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione o impianti a energia eolica, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti:
  - merci incorporate in tali piattaforme o impianti a energia eolica ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione;
  - merci utilizzate per attrezzare tali piattaforme o impianti a energia eolica, altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme o impianti a energia eolica e i rifiuti non pericolosi da essi provenienti;
- merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera 22 euro a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite;
- merci introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente da o verso Helgoland, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## Esportazione

- Pezzi di ricambio e di sostituzione destinati agli aeromobili a fini di riparazione;
- lubrificanti e gas necessari al funzionamento dell'aeromobile; e
- prodotti alimentari destinati ad essere consumati a bordo,  
che siano stati precedentemente immagazzinati in un deposito doganale situato nei locali di un aeroporto svizzero e in seguito trasferiti sugli aerei in conformità delle disposizioni emanate dalla Svizzera, sempreché esse non compromettano il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Se, conformemente alle prescrizioni doganali generali, per le summenzionate merci deve essere allestita una dichiarazione **d'esportazione** ordinaria, per motivi tecnici è necessario rilevare i dati di sicurezza.

### **4 Dati di sicurezza**

Informazioni relative ai dati di sicurezza da trasmettere sono desumibili dal documento «[Spiegazioni dei dati di sicurezza](#)».

### **5 Adeguamento dei moduli e della procedura**

#### **5.1 Documento di accompagnamento transito (DAT; in inglese TAD) e documento di accompagnamento transito/Sicurezza (DATS; in inglese TSAD)**

Con l'applicazione delle disposizioni di sicurezza il 1° gennaio 2011 è stato introdotto un documento d'accompagnamento transito di sicurezza (DATS o TSAD in inglese). Questo documento è generato automaticamente non appena vengono dichiarati dati di sicurezza. Esso contiene almeno due pagine (anche se vi è una sola linea tariffale).

#### **5.2 Procedura d'emergenza**

La procedura d'emergenza è descritta in modo dettagliato nel documento «[Modo di procedere in caso di guasti](#)».

I moduli di emergenza sono stati completati con i dati di sicurezza e devono essere utilizzati dal 1° gennaio 2011. In linea di massima, l'attuale procedura rimane invariata.

#### **5.3 Annullamenti e correzioni**

La procedura relativa agli annullamenti e alle correzioni rimane invariata anche dopo il 1° gennaio 2011.

### **6 Qualifica di AEO**

Informazioni relative al rilascio della qualifica di AEO sono pubblicate in Internet:

[http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\\_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=it](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=it)

Con l'introduzione, il 1° gennaio 2011, dell'obbligo di predichiarazione, dell'analisi dei rischi e dei controlli in materia di sicurezza, i titolari di una qualifica di AEO possono beneficiare di alcune facilitazioni, come il fatto di costituire un minore rischio e subire controlli di sicurezza (non controlli doganali) meno frequenti e più rapidi.

Un'ulteriore facilitazione è costituita dal numero ridotto di dati da fornire nella predichiarazione. L'infrastruttura informatica necessaria a tal fine non è però ancora disponibile. Pertanto, non è ancora possibile usufruire di questa facilitazione.

## **7 Link**

### **Documenti NCTS:**

[http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\\_firmen/abfertigungshilfen/02027/02031/index.html?lang=it](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/02027/02031/index.html?lang=it)

### **Documenti e-dec Esportazione:**

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02278/02376/index.html?lang=it>



## 8 Persone di contatto

In caso di domande, sono a disposizione i seguenti uffici e collaboratori:

### Tecnica:

Il Centro di servizio alla clientela (CSC) è a disposizione per questioni tecniche relative alle applicazioni del security amendment:

#### NCTS:

Tel. 031 322 34 40

E-mail: [ncts.helpdesk@ezv.admin.ch](mailto:ncts.helpdesk@ezv.admin.ch)

Modulo di contatto dell'helpdesk CSC:

[http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts\\_formular/index.php?sprache=1](http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1)

e-dec Esportazione:

Tel. 031 324 95 12

E-mail: [e-dec-export@ezv.admin.ch](mailto:e-dec-export@ezv.admin.ch)

Modulo di contatto dell'helpdesk CSC:

[http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts\\_formular/index.php?sprache=1](http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1)

### Procedura:

Claudia Brand

[claudia.brand@ezv.admin.ch](mailto:claudia.brand@ezv.admin.ch)

Stephan Mebold

[stephan.mebold@ezv.admin.ch](mailto:stephan.mebold@ezv.admin.ch)

### AEO:

Gilbert Vaucher

[gilbert.vaucher@ezv.admin.ch](mailto:gilbert.vaucher@ezv.admin.ch)

Fabian Tschirky

[fabian.tschirky@ezv.admin.ch](mailto:fabian.tschirky@ezv.admin.ch)

## 9 Abbreviazioni

AEO	«Authorised Economic Operator» (operatore economico autorizzato)
AFD	Amministrazione federale delle dogane
ATA (libretto)	«Admission Temporaire» - «Temporary Admission» (ammissione temporanea)
BSL	Aeroporto di Basilea-Mulhouse
CPD (libretto)	«Carnet de passage en douane» (libretto di passaggi in dogana)
DAT	Documento d'accompagnamento transito (in inglese: TAD)
DATS	Documento d'accompagnamento transito/Sicurezza (in inglese: TSAD)
DDA	Deposito doganale aperto
DDAT	Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea
DE	Dichiarazione d'esportazione
ECS	«Export Control System» (sistema di controllo all'esportazione)
GVA	Aeroporto di Ginevra-Cointrin
IEA	Annuncio d'esportazione - CH801A
IEC	Annuncio di transito - CH803A
IEF	Dichiarazione d'esportazione - CH802A
Lettera di vettura CIM	«Contrat de transport international ferroviaire des marchandises» (contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci; lettera di vettura)
NCTS	Nuovo sistema di transito informatizzato
PTC semplificata	Procedura di transito comune semplificata
TAD	«Transit Accompanying Document» (in italiano: DAT)
TIR (libretto)	«Transport International Routier»
TSAD	«Transit Security Accompanying Document» (in italiano: DATS)
UD	Ufficio doganale
UE	Unione europea
ZRH	Aeroporto di Zurigo-Kloten

## **Allegato 1 - Elenco degli uffici di destinazione NCTS che non sono contemporaneamente anche uffici doganali di uscita dell'UE (stato 31.1.2013)**

Per i seguenti uffici di destinazione dell'UE occorre allestire una seconda predichiarazione di sicurezza presso l'ufficio di uscita dell'UE, anche se è disponibile una dichiarazione di transito con i dati di sicurezza (elenco senza garanzia di completezza):

<b>Paese</b>	<b>Numero NCTS dell'ufficio di servizio</b>	<b>Denominazione</b>
Danimarca	DK000460	København
Francia	FR00677A 1)	Roissy avitaillement Le Havre
Irlanda	2)	DUBLIN
Italia	IT018100 IT069104	Ufficio delle Dogane di BARI Sezione Operativa Territoriale VOLTRI
Paesi Bassi	3)	Rotterdam
Romania	ROBU1400 ROTM8720	TARGURI SI EXPOZITII TIMISOARA BAZA

- 1) In futuro occorre utilizzare il numero dell'ufficio doganale «FR002300 Le Havre Port Bureau», poiché è l'unico che è contemporaneamente ufficio di destinazione e di uscita.
- 2) In futuro devono essere utilizzati i numeri degli uffici doganali «IEDUB100 Dublin Port» (esportazioni via nave) o «IEDUB400 Dublin Airport» (esportazione per via aerea), poiché sono gli unici che sono contemporaneamente uffici di destinazione e di uscita.
- 3) L'Amministrazione doganale dei Paesi Bassi accetta i dati di sicurezza trasmessi mediante NCTS come predichiarazione, indipendentemente dal fatto che l'ufficio di destinazione sia o meno anche ufficio di uscita. Ciò vale per tutti gli uffici doganali dei Paesi Bassi (non solo Rotterdam) e per tutti i generi di traffico.

In futuro, all'apertura della procedura di transito NCTS si consiglia di verificare nella «Customs Office List» di NCTS (Prestazioni di servizio > Informazioni relative agli uffici doganali > Orario di apertura/competenze) se l'ufficio di destinazione NCTS in questione ha la funzione sia di «ufficio di destinazione» (OoDest) sia di «ufficio di uscita» (OoExt). È possibile che un ufficio di destinazione abbia diversi numeri di ufficio di servizio e che uno di questi abbia entrambe le funzioni.

### **Porti marittimi internazionali**

Dai chiarimenti effettuati è emerso che per motivi logistici alcuni operatori portuali effettuano una dichiarazione sommaria di uscita per ogni invio, anche se ne esiste già una (p. es. in NCTS). Stando alle nostre informazioni, ciò concerne il porto di Rotterdam e in parte anche quello di Amburgo. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi direttamente agli operatori portuali o ai propri interlocutori presso tali porti.

## Allegato 2 - Esempi

### 1. Importazione

Vedi [punto 2](#) del bollettino informativo.

### 2. Esportazione

#### 2.1. Traffico aereo

	Imposizione all'esportazione	Transito	Conseguenze e osservazioni
1.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Con NCTS e lettera di vettura aerea (AWB)	Si applica solo nel traffico sostitutivo del trasporto aereo. Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere rilevati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. I dati di e-dec Esportazione e NCTS Esportazione vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). I dati di e-dec web Esportazione non possono essere ripresi e devono essere inseriti una seconda volta manualmente. Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
2.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione (solo con AWB)	-	L'ufficio d'esportazione svizzero è contemporaneamente l'ufficio di uscita dalla zona di sicurezza. Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione.
3.	11.73/11.86 (solo con AWB)	-	L'ufficio d'esportazione svizzero è contemporaneamente l'ufficio di uscita dalla zona di sicurezza. Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza.
4.	11.73/11.86	Con NCTS e AWB	Si applica solo nel traffico sostitutivo del trasporto aereo. Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza che vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). Se l'ufficio di destinazione del transito è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
5.	Trasporto dall'UE verso Paese terzo via Svizzera	Apertura NCTS presso dogana estera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se i dati di sicurezza sono disponibili in NCTS, non è necessario allestire una predichiarazione in Svizzera.</li><li>• Se i dati di sicurezza non sono disponibili in NCTS, occorre registrarli in Svizzera mediante un annuncio d'esportazione (IEA).</li></ul>

<sup>4</sup> Vedi allegato 1)

6.	Trasporto dall'UE verso Paese terzo via Svizzera (solo con AWB)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il carico aereo è provvisto di un contratto di trasporto unico (p. es. un AWB UE-Svizzera-Cina), in Svizzera non occorre una predichiarazione.</li> <li>Se il carico aereo è rispedito dalla Svizzera con un nuovo contratto di trasporto (p. es. un AWB UE-Svizzera e un AWB Svizzera-Cina), i dati di sicurezza devono essere registrati in un annuncio d'esportazione NCTS (IEA).</li> </ul>
7.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione presso un ufficio non aeroportuale	Mod. 11.51 presso un ufficio di partenza verso ZRH, BSL o GVA	I dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione (DE), NCTS Esportazione (IEF) o e-dec web Esportazione (DE). Per il trasporto dall'ufficio di partenza all'ufficio aeroportuale viene impiegata una procedura di transito nazionale (bolletta di cauzione/mod. 11.51). Il numero della DE o dell'IEF deve essere indicato nel modulo 11.51 quale documento precedente. Questo numero serve all'ufficio aeroportuale come prova per il disbrigo della predichiarazione.
8.	11.44	Con NCTS e AWB	Si applica solo nel traffico sostitutivo del trasporto aereo. Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza che vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). Se l'ufficio di destinazione del transito è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
9.	11.44 (solo con AWB)	-	L'imposizione all'esportazione verso un Paese terzo nel traffico aereo (non negli altri generi di traffico) può continuare a essere effettuata con il modulo cartaceo 11.44. In questo caso non sono richiesti i dati di sicurezza.

## 2.2. Traffico stradale

	Imposizione all'esportazione	Transito	Osservazioni
1.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Apertura NCTS in Svizzera	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. I dati di e-dec Esportazione e NCTS Esportazione vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). I dati di e-dec web Esportazione non possono essere ripresi e devono essere inseriti una seconda volta manualmente. Se l'ufficio di destinazione del transito è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza possono essere inoltrati in NCTS.
2.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Apertura NCTS all'estero	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. Tuttavia, i dati di sicurezza non vengono inoltrati e il partner della dogana deve registrarli una seconda volta nel sistema NCTS o ECS dell'UE.

3.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Con libretto TIR	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. Inoltre, al passaggio del confine nell'UE il partner della dogana deve aprire una procedura in NCTS-TIR (obbligatorio dall'1.1.2008). Dato che la Svizzera non può inoltrare i dati di sicurezza, occorre rilevarli una seconda volta nell'UE (presso il medesimo ufficio che apre la procedura NCTS-TIR, in veste di Office of Lodgement, o presso un altro ufficio di uscita dell'UE).
4.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Con libretto TIR	L'imposizione in un Paese terzo può continuare a essere effettuata con il modulo cartaceo. In Svizzera non occorre fornire dati di sicurezza. Per l'ulteriore procedura nell'UE, vedi punto precedente.
5.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Apertura NCTS in Svizzera	Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza che vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
6.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Apertura NCTS all'estero	L'imposizione in un Paese terzo può continuare a essere effettuata con il modulo cartaceo. In Svizzera non occorre fornire dati di sicurezza. Il partner della dogana deve registrarli nel sistema NCTS o ECS dell'UE.
7.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione presso un ufficio non aeroportuale	Mod. 11.51 presso un ufficio di partenza verso ZRH, BSL o GVA	I dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione (DE), NCTS Esportazione (IEF) o e-dec web Esportazione (DE). Per il trasporto dall'ufficio di partenza all'ufficio aeroportuale viene impiegata una procedura di transito nazionale (bolletta di cauzione/mod. 11.51). Il numero della DE o dell'IEF deve essere indicato nel modulo 11.51 quale documento precedente. Questo numero serve all'ufficio aeroportuale come prova per il disbrigo della predichiarazione.
8.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44 presso un ufficio non aeroportuale	Mod. 11.51 presso un ufficio di partenza verso ZRH, BSL o GVA	Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza. Per il trasporto dall'ufficio di partenza all'ufficio aeroportuale viene impiegata una procedura di transito nazionale (bolletta di cauzione/mod. 11.51). Il numero dell'IEA deve essere indicato nel modulo 11.51 quale documento precedente. Questo numero serve all'ufficio aeroportuale come prova per il disbrigo della predichiarazione.

### 2.3. Traffico ferroviario

	Imposizione all'esportazione	Transito	Osservazioni
1.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Apertura NCTS in Svizzera	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. I dati di e-dec Esportazione e NCTS Esportazione vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). I dati di e-dec web Esportazione non possono essere ripresi e devono essere inseriti una seconda volta manualmente. Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza possono essere trasmessi in NCTS.
2.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	PTC semplificata con lettera di vettura CIM	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione.
3.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Apertura NCTS presso la dogana svizzera	Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza che vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>6</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
4.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44 <b>con</b> contratto di trasporto unico	PTC semplificata con lettera di vettura CIM	Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza. Con un contratto di trasporto unico con destinazione in un Paese terzo, non occorre allestire una predichiarazione supplementare presso l'ufficio di uscita dell'UE.
5.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44 <b>senza</b> contratto di trasporto unico	PTC semplificata con lettera di vettura CIM	L'imposizione in un Paese terzo può continuare a essere effettuata con il modulo cartaceo. In Svizzera non occorre fornire dati di sicurezza. Il partner della dogana deve registrarli nel sistema NCTS o ECS dell'UE.

### 2.4. Traffico per via d'acqua

	Imposizione all'esportazione	Transito	Osservazioni
1.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Apertura NCTS in Svizzera	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. I dati di e-dec Esportazione e NCTS Esportazione vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). I dati di e-dec web Esportazione non possono essere ripresi e devono essere inseriti una seconda volta manualmente. Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza possono essere trasmessi in NCTS.

2.	Con e-dec Esportazione / NCTS Esportazione / e-dec web Esportazione	Con manifesto renano/ convenzione di Mannheim	Per motivi tecnici (il Paese di destinazione è un Paese terzo), i dati di sicurezza devono essere registrati in e-dec Esportazione, NCTS Esportazione o e-dec web Esportazione. Tali dati non possono tuttavia essere inoltrati e il partner della dogana deve registrarli una seconda volta nel sistema NCTS o ECS dell'UE.
3.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Apertura NCTS in Svizzera	Oltre al modulo cartaceo, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza che vengono completati e ripresi con l'annuncio di transito NCTS (IEC). Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita <sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza non devono essere registrati una seconda volta nell'UE.
4.	Con 11.73 / 11.86 / 11.44	Con manifesto renano/ convenzione di Mannheim	L'imposizione all'esportazione può continuare a essere effettuata con il modulo cartaceo. In questo caso, i dati di sicurezza devono tuttavia essere rilevati nel sistema ECS in uno Stato membro dell'UE. Vedi anche osservazione all'allegato 1).

## 2.5. Immagazzinamento e uscita da un deposito franco o DDA

### 2.5.1. Immagazzinamento in un deposito franco o DDA di merci imposte per l'esportazione definitiva

Le merci che arrivano dalla Svizzera vengono imposte all'esportazione prima dell'immagazzinamento. Se la dichiarazione d'esportazione è trasmessa per via elettronica e il Paese di destinazione è un Paese terzo, occorre indicare i dati di sicurezza (per motivi tecnici al momento non è possibile diversamente).

### 2.5.2. Immagazzinamento di merci estere in un deposito franco o DDA

Per le merci che arrivano da un Paese terzo la predichiarazione deve essere effettuata già all'entrata nella zona di sicurezza. Non è necessaria un'ulteriore notifica.

### 2.5.3. Uscita da un deposito franco o DDA

➤ In caso di uscita dal deposito di merci imposte per l'esportazione definitiva (vedi punto 2.5.1) o di merci provenienti dall'UE destinate a un Paese terzo, la predichiarazione deve essere presentata conformemente alle prescrizioni vigenti.

- Uscita dal deposito con successivo transito NCTS
  - Traffico stradale: si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* o i dati di sicurezza vengono rilevati nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA) e nell'annuncio di transito NCTS (IEC) (vedi punto **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).
  - Traffico sostitutivo del trasporto aereo: si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* nell'annuncio di transito NCTS (IEC) o i dati di sicurezza vengono rilevati nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA) e completati con l'annuncio di transito NCTS (IEC).



- Traffico ferroviario: si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* nell'annuncio di transito NCTS (IEC) o i dati di sicurezza vengono rilevati nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA) e completati con l'annuncio di transito NCTS (IEC).

Se l'ufficio di destinazione in NCTS è contemporaneamente l'ufficio di uscita<sup>4</sup> dell'UE, i dati di sicurezza possono essere trasmessi in NCTS.

*\* Dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) con dati di sicurezza invariati o il cui numero della dichiarazione doganale deve essere presentato all'ufficio doganale.*

- Uscita dal deposito senza successivo transito NCTS
  - Traffico ferroviario con lettera di vettura CIM diretta con destinazione Paese terzo: si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* o i dati di sicurezza vanno rilevati nell'annuncio d'esportazione NCTS (IEA).
  - Se, dopo l'uscita dal deposito, viene allestito un modulo 11.51 a destinazione di GVA, ZRH o BSL, si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* oppure, prima di compilare il modulo 11.51, occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza. Tali documenti (DE, IEF o IEA) devono figurare nel modulo 11.51.
  - Se, dopo l'uscita dal deposito, occorre solo un AWB (il deposito franco o il DDA si trova nell'area aeroportuale), si utilizza la dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) originaria con i dati di sicurezza invariati\* oppure occorre allestire un annuncio d'esportazione NCTS (IEA) con i dati di sicurezza. Tali documenti (DE, IEF o IEA) devono figurare nell'AWB.

*\* Dichiarazione d'esportazione (DE o IEF) con dati di sicurezza invariati o il cui numero della dichiarazione doganale deve essere presentato all'ufficio doganale.*

- Se dall'immagazzinamento di merci estere (secondo il punto 2.5.2) sono trascorsi al massimo 14 giorni e i dati di sicurezza non hanno subito modifiche, è possibile rinunciare a una nuova predichiarazione presentando quella originaria.

Se una delle due condizioni non è adempiuta, deve essere effettuata una predichiarazione secondo le prescrizioni vigenti. La procedura è uguale a quella relativa all'uscita dal deposito di merci imposte per l'esportazione definitiva.

## **2.6. Trasmissioni (détournement)**

La procedura è stata disciplinata tra gli handling agent e l'AFD.